

## **ALLEGATO "D"**

Al Bando approvato con Determina a contrarre n. 11 del 12.03.2026

### **CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE "BAR SITO IN BATTIFOLLO – LOCALITA' CAPOLUOGO, CON ANNESSA AREA ESTERNA"**

"

#### **CAPO 1° NORME GENERALI**

##### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA LOCAZIONE**

###### **La locazione ha per oggetto:**

- A) l'uso esclusivo dei locali di proprietà comunale situati in via Maestra 38/A in BATTIFOLLO, identificati dalla planimetria che qui si allega sotto la lettera "A".
- B) l'utilizzo degli stessi locali da adibire ad uso diverso da quello di abitazione per lo svolgimento solo ed esclusivamente dell'attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande – tipo ristorazione, ed in base a quanto stabilito al successivo art. 11, da effettuarsi con criteri imprenditoriali.
- C) l'ottenimento a nome del conduttore delle necessarie autorizzazioni sia commerciali sia sanitarie.
- D) l'acquisizione ed installazione a carico del conduttore delle necessarie attrezzature ed arredi per la gestione dell'attività commerciale. 3

###### **La locazione ha come finalità:**

- a) garantire ad abitanti e turisti un servizio di buon livello e qualità.
- b) garantire il rispetto di tutte le misure per la sicurezza dei fruitori del servizio nonché degli addetti ai servizi.
- c) perseguire una gestione efficiente da effettuarsi con criteri imprenditoriali senza che a carico del Comune sia posto altro onere al di fuori di quello contemplato al successivo art. 6 del presente capitolato.

Ai sensi del disposto dall'art.2 del Regolamento Regionale Piemonte 03.03.2008 N.2/R, per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, le attività di somministrazione alimenti e bevande oggetto del presente bando rientrano nelle tipologie 3 e 4.

##### **ART. 2 – DURATA - INIZIO - SCADENZA DELLA LOCAZIONE**

L'inizio della locazione è stabilito il 01.06.2026 fatta salva la disponibilità dell'immobile da parte dell'Amministrazione concedente.

La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei anni) con scadenza il 31.05.2032. E possibilità di un rinnovo per altri anni 6 (sei anni), che dovrà essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza e sarà valutato dall'Amministrazione Comunale.

L'attività commerciale potrà essere iniziata ad ottenimento della relativa autorizzazione ed ad avvenuta notifica all'organo sanitario secondo le previsioni del Reg. CE 852/2004 e della DGR Piemonte 01278-830 del 23.12.2010.

Il mancato inizio dell'attività commerciale entro il termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 38/2006, comporterà la revoca della autorizzazione e la risoluzione del contratto.

Entro la data di inizio della locazione, ancorché non sia stato perfezionato il relativo contratto, i locali concessi saranno consegnati al conduttore, mediante verbale di consegna redatto dal Responsabile del Settore Tecnico. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 comma 6 della L.R. n.38/2006, l'aggiudicatario ha altresì l'onere di comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

### ART. 3 –CANONE LOCAZIONE. ADEGUAMENTO. MODALITA' PAGAMENTO

Per la locazione dei locali di proprietà comunale, il conduttore verserà al Comune un canone oltre IVA che risulterà dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il canone complessivo a base d'asta è di € 500,00 (Euro cinquecento) oltre I.V.A., annui, quindi pari ad € 3.000,00 oltre IVA per tutta la durata della locazione (6 anni).

Il canone è versato in rate mensili uguali anticipate, aventi scadenza il giorno 15 di ogni mese.

In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori stabiliti in misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07.03.1996.

Il Conduttore non avrà diritto ad alcuna riduzione o sospensione del canone di locazione e degli oneri accessori ed alcun risarcimento in relazione al mancato o ridotto svolgimento dell'attività nei periodi di tempo in cui effettuerà nell'immobile i lavori necessari per lo svolgimento dell'attività o per eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., che intenderà effettuare.

## CAPITOLO 2° - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONDUTTORE

### ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Il conduttore è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

- a) utilizzare i locali per lo svolgimento solo ed esclusivamente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione con la prescrizione prevista alla successiva lettera o) e del successivo art. 10 (tipo ristorazione);
- b) garantire ad abitanti e turisti un servizio di buon livello e qualità;
- c) gestire l'attività commerciale secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, l'igiene e la salubrità pubblica e ambientale;
- d) perseguire una gestione efficiente da effettuarsi con criteri imprenditoriali senza che a carico del Comune sia posto altro onere al di fuori di quello contemplato al successivo art. 6 del presente capitolato.

- e) provvedere alle spese per allacciamento e consumo dell'energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, telefono, connettività nonché quelle per il servizio rifiuti e simili;
- f) contrarre polizze assicurative incendio e contro rischi di responsabilità civile di cui al successivo art. 9;
- g) mantenere i locali nel migliore stato di conservazione, con tutti i necessari lavori di manutenzione ordinaria;
- h) provvedere al pagamento del corrispettivo (canone) di cui al precedente art. 3;
- i) osservare tutte le norme in materia di sicurezza e protezione per lo svolgimento dell'attività commerciale;
- j) dotare delle idonee e necessarie attrezzature ed arredi i locali per lo svolgimento dell'attività commerciale;
- k) acquisire la necessaria autorizzazione sia amministrativa sia sanitaria necessaria per lo svolgimento dell'attività commerciale con accollo di tutte le spese relative al rilascio;
- l) divieto di operare discriminazioni nell'accesso al servizio da parte del pubblico, in particolare nei confronti di disabili fisici o di altri casi di emarginazione sociale;
- m) divieto di mutamento di destinazione d'uso;
- n) riconsegnare al termine della locazione, i locali nello stesso stato in cui si trovavano al momento della consegna risultante da apposito verbale;
- o) i locali concessi in locazione devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande;
- p) accettazione in sede di sopralluogo della clausola di destinazione dei locali solo ed esclusivamente per attività somministrazione di alimenti e bevande;
- q) accettare il divieto di sublocare la concessione in locazione dell'immobile locato a terzi e di effettuare operazioni economiche speculative sulla concessione in locazione.

### CAPITOLO 3° - DIRITTI, OBBLIGHI E FACOLTA' PER IL COMUNE

#### ART. 5 – DIRITTI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune ha diritto:

- a) di ispezionare o far ispezionare i locali purché ne dia un preavviso di almeno ventiquattr'ore prima;
- b) di riavere al termine della locazione, i locali nello stesso stato in cui si trovavano al momento della consegna risultante da apposito verbale. Gli arredi fissi quali, sanitari, se sostituiti dal nuovo locatario, come eventuali miglioramenti ed addizioni, anche se autorizzati dal Comune, resteranno al termine del contratto rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, senza alcun compenso o risarcimento per il Conduttore e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, 1592 e 1593 c.c.;  
Al cessare del rapporto per qualsiasi causa, obbligo per il Conduttore di riconsegna dell'immobile nello stato originario e libero da cose e persone, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso, migliorie e addizioni, che saranno acquisite gratuitamente dal locatore;

Il Comune si riserva:

- c) la facoltà di revocare il presente bando e/o di NON procedere all'aggiudicazione per ragioni di opportunità o di interesse pubblico, senza che i partecipanti possano rivendicare alcunché, salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio;

- d) la facoltà di procedere all'aggiudicazione qualora rimanga valida od accettabile una sola offerta.

SI EVIDENZIA che il CONTRIBUTO inerente il “fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” di cui all'art. 8 della D.G.R. Piemonte n.85-13268 del 08.02.2010, è già stato assolto quindi non sarà dovuto da parte del futuro conduttore aggiudicatario.

#### ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la manutenzione straordinaria dei locali, se necessaria, intendendo per tale, a discrezione del Comune, la manutenzione esterna degli immobili, la sostanziale modifica degli impianti tecnologici per vetustà, i lavori che eccedano l'ordinaria manutenzione, esclusi eventuali danni e/o inconvenienti attribuiti a negligenza o incuria del conduttore;
- b) predisporre in contraddittorio, prima dell'inizio della gestione, un apposito inventario analitico dei locali sottoscritto anche dal conduttore; quest'ultimo si impegnerà a restituirli nello stesso stato in cui si trovavano al momento della consegna, escluse migliorie di cui al punto b) art. 5 del presente capitolato che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, senza alcun compenso o risarcimento per il Conduttore

#### ART. 7 – FACOLTA' DEL COMUNE

Il Comune assume la facoltà, dietro apposita richiesta, di valutare la possibilità di concedere, previo pagamento della specifica tassa/canone, l'occupazione dell'area pubblica adiacente i locali (parco giochi e impianti sportivi) da concedere in locazione con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

#### CAPITOLO 4° - CAUZIONI

##### ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività, la cauzione definitiva pari al 10% del canone complessivo di aggiudicazione.

La cauzione suddetta può essere costituita mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in conformità al D.P.R. 123/2005.

Nel caso di garanzia fidejussoria, la stessa deve essere data senza beneficio della preventiva escussione del Concessionario.

La garanzia suddetta sarà svincolata, previa autorizzazione del Comune, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze, entro la fine del terzo mese dopo la scadenza contrattuale, ovvero, nel caso in cui nel verbale di riconsegna siano fatte constare carenze manutentive, entro otto giorni dalla eliminazione delle carenze.

In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per eventuali somme di cui il concessionario si rendesse debitore e per i danni causati al patrimonio concesso per la gestione del servizio nei seguenti casi:

- a) ove non sia stato provveduto entro trenta giorni, alla esecuzione delle manutenzioni mancanti, fatte constare nel verbale di riconsegna;
- b) ove, entro trenta giorni dalla diffida del Comune, non si sia ottemperato agli obblighi del presente disciplinare;
- c) nei casi previsti dal successivo art. 11.

La escussione della garanzia è subordinata alla preventiva notifica all'appaltatore del provvedimento assunto dal Comune.

Nel caso la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, il concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento; in difetto, il contratto di concessione verrà risolto.

Nessun interesse compete o potrà competere all'appaltatore nell'ipotesi di costituzione della garanzia mediante deposito in numerario.

## ART. 09 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Conditore è tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza assicurativa incendio e atti vandalici (di primario Istituto Assicurativo) di durata pari almeno a quella della locazione in esame e comunque per un valore assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- b) polizza assicurativa conto i rischi della responsabilità civile di cui i massimali minimi a cui fare riferimento sono:
  - € 1.500.000,00 per persone;
  - € 500.000,00 per cose;

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia al Comune prima del rilascio della autorizzazione commerciale.

Il concessionario resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio che egli ritenga connesso con la gestione.

## CAPITOLO 5° - SANZIONI A CARICO DEL CONDUTTORE

### ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE

L'utilizzo dei locali per attività commerciali diverse da quella prevista, comporterà la risoluzione del contratto per violazione di norma contrattuale.

Il mancato pagamento, in tutto od in parte del canone alle scadenze pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente bando e nel capitolato e nei documenti di gara, qualora costituente grave inadempimento, costituirà motivo di risoluzione.

## CAPITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 11 – SPESE

Tutte le spese comunque inerenti o connesse alla stipula del contratto, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma, sono assunte a carico del conduttore; a tal fine prima della data fissata per la firma del contratto il conduttore è tenuto ad effettuare il versamento delle spese dovute come da apposita distinta che verrà trasmessa dal Comune.

L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Il presente capitolato costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di locazione che sarà rogato dal Segretario Comunale.

## ART. 12 – DOMICILIO DEL CONDUTTORE

Per tutti gli effetti del presente contratto il conduttore elegge domicilio presso la sede del Comune di BATTIFOLLO.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata.

## ART. 13 – FONTI LEGISLATIVE

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) legge n. 392 del 27/07/1978;
- 2) L. R. 29/12/2006 n. 38;
- 3) Legge n. 287 del 25/08/1991 fino a quando non saranno definiti tutti gli atti normativi di attuazione oppure nel caso di rinvio espresso tra la L. R. n.38/2006 e la legge n. 287/1991 come accade nel caso di individuazione dei requisiti morali;
- 4) D.P.G.R. 21/07/2003 n. 9/R;
- 5) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 - Legge 161/2017;
- 6) R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- 7) Regolamento Regionale n.2/R del 03.03.2008
- 8) D. Lgs. n. 36/2023 per le parti richiamate nel capitolato d'oneri e nel contratto di locazione;
- 9) capitolato d'oneri;
- 10) schema contratto di locazione.

E' fatto obbligo al conduttore di osservare e far osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze e le disposizioni comunali vigenti, che abbiano comunque attinenza con lo svolgimento dell'attività commerciale prevista.

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il conduttore dichiara di aver visto e specificatamente approvato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Giovanni Balbo

*F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i.*